

AMBIENTE

NORMATIVA DIVERSA

Destinatari: tutte le aziende

La pausa estiva è spesso l'occasione per le aziende di provvedere ad attività di verifica e manutenzione di impianti, macchine, immobili, pavimentazioni, aspiratori e impianti di abbattimento etc., attività che consentono poi a settembre di riprendere le attività nella massima efficienza.

Si tratta sicuramente di interventi che vanno nella direzione di offrire le massime garanzie, al rientro, di rispetto dei requisiti di sicurezza e di protezione dei lavoratori e dell'ambiente. È tuttavia opportuno seguire alcune regole fondamentali affinché tutto avvenga senza comportare rischi diversi, specie in casi di eventuali controlli da parte delle aziende proprio durante l'effettuazione delle attività manutentive, che (anche se ad agosto e con le elevate temperature che caratterizzano questi periodi) devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le normative di sicurezza e di buona tecnica. In particolare raccomandiamo:

- La predisposizione del Documento Unico di Verifica del Rischio di Interferenza (DUVRI) per tutti gli esterni che intervengono in azienda;
- La registrazione delle attività di manutenzione sui registri o manuali o libretti dei vari impianti, trattenendo copia delle eventuali evidenze di interventi esterni, che possono sempre tornare utili per provare l'avvenuta effettuazione degli stessi;
- La corretta gestione degli eventuali rifiuti generati (etichettatura immediata per evitare errori, carico sui registri C/S rifiuti).

L'utilizzo di tutti i DPI previsti (anche quelli che per il caldo risulta scomodo indossare) e visto il periodo deve essere sempre rispettato (da parti di tutti) quando predisposto dal protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro redatto.

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI: SOSPENSIONI E CANCELLAZIONI

Destinatari: imprese iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Il Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali ha emanato una recente circolare (n. 8 del 07/07/2020) secondo la quale le Sezioni regionali dell'Albo gestori ambientali devono deliberare le sospensioni per mancato versamento del diritto d'iscrizione entro il 31 luglio con decorrenza 15 settembre.

Parallelamente, nel caso in cui l'omissione del pagamento del diritto annuo di iscrizione permanga per più di 12 mesi, le Sezioni regionali devono deliberare la cancellazione dall'Albo negli stessi termini di cui sopra.

I provvedimenti di sospensione e cancellazione verranno notificati mezzo PEC ai soggetti interessati (oppure, nei casi di PEC inesistente, non valida o non funzionante, pubblicati sul sito web dell'Albo il 1 settembre).

Riferimento: [ing. Elisabetta Ghirardelli \(ghirardelli@verdeconsulting.it\)](mailto:ing. Elisabetta Ghirardelli (ghirardelli@verdeconsulting.it)).

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI: UTILIZZO CODICI EER 99

Destinatari: imprese iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Il Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali ha chiarito l'utilizzo, ai fini dell'iscrizione all'Albo, dei codici dell'elenco europeo dei rifiuti che terminano con le cifre 99 e che non risultano regolamentati da disposizioni normative e di carattere puramente residuale, stabilendo che le Sezioni regionali debbano procedere all'esame di tali codici dell'EER alle seguenti condizioni:

1. il codice EER sia adeguatamente descritto;
2. sia presente una dichiarazione a firma del produttore del rifiuto che descriva le modalità di classificazione secondo le disposizioni della decisione n. 2014/955/Ue e del Reg. (Ue) n. 1357/2014.

Riferimento: [ing. Elisabetta Ghirardelli \(ghirardelli@verdeconsulting.it\)](mailto:ing. Elisabetta Ghirardelli (ghirardelli@verdeconsulting.it)).

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI: SCADENZE AUTORIZZAZIONI CATEGORIA 2-BIS

Destinatari: imprese iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali in categoria 2-bis prima dell'entrata in vigore del D.L.vo 205/2010

I soggetti iscritti in categoria 2-bis per il trasporto dei propri rifiuti devono, in base a quanto disposto dall'art. 212, comma 8 del D.Lgs. 152/2006, rinnovare la propria iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali ogni 10 anni. Questa previsione è stata introdotta dall'art. 25 del D.Lgs. 205/2010, che ha modificato il testo previgente del comma 8 dell'art. 212 del D.Lgs. 152/2006.

Per le iscrizioni effettuate prima che intervenisse la nuova disposizione, e cioè dal 15 aprile 2008 al 25 dicembre 2010 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 205/2010) l'autorizzazione scadrà **il 25/12/2020**.

Per continuare ad operare, è necessario presentare domanda di rinnovo, che può essere trasmessa a partire da cinque mesi prima della scadenza dell'iscrizione, e cioè dal 25/07/2020.

Si ricorda infine che il rinnovo può essere presentato solo tal quale senza la possibilità di apportare modifiche: le eventuali variazioni intervenute e non ancora comunicate andranno presentate con separata istanza prima della domanda di rinnovo.

Suggeriamo pertanto di verificare quanto prima la data della vostra iscrizione all'Albo e di procedere, nel caso, ad inoltrare domanda di rinnovo. Verde Consulting è disponibile, su richiesta, ad effettuare la pratica di rinnovo.

Riferimento: ing. Elisabetta Ghirardelli (ghirardelli@verdeconsulting.it).

NORMATIVA DEPOSITO TEMPORANEO RIFIUTI

Destinatari: imprese che gestiscono rifiuti in deposito temporaneo

Si segnala che il 16/07/2020 il Senato ha approvato in via definitiva il Ddl di conversione del Dl 34/2020 ("decreto Rilancio") che reca l'abrogazione della deroga per il deposito temporaneo dei rifiuti (già oggetto di nostra comunicazione all'interno dell'informativa n. 10) sopprimendo l'articolo 113-bis del Dl 17 marzo 2020 n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Tale articolo introduceva una modifica ai limiti temporali e quantitativi del deposito temporaneo di rifiuti, consentendo di estendere la durata del deposito temporaneo oltre l'anno, a fronte di un quantitativo di rifiuti non più così esiguo.

Si riassume pertanto di seguito i criteri per il deposito temporaneo dei rifiuti secondo la normativa vigente (art. 183, comma 1, lett. bb) del D.Lgs 152/06 e s.m.i).

I rifiuti DEVONO essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento nel rispetto della cadenza di legge, che può essere QUANTITATIVA o TEMPORALE in alternativa.

Cadenza **TEMPORALE**: al massimo entro tre mesi dal movimento di carico;

Cadenza **QUANTITATIVA**: al massimo entro un anno dal movimento di carico, valida solo se non si superano i 30 mc di rifiuti complessivi Pericolosi e Non Pericolosi, di cui al massimo 10 mc di soli rifiuti Pericolosi. Se si superano tali quantità bisogna adottare la cadenza temporale e smaltire sempre entro tre mesi (la regola è generale per azienda, non si può utilizzare per alcuni rifiuti una cadenza diversa da altri).

N.B. IN NESSUN CASO UN RIFIUTO PUÒ ESSERE TENUTO IN CARICO PER OLTRE UN ANNO pena forti sanzioni in caso di controllo.

Riferimento: dott. Riccardo Salvi (salvi@verdeconsulting.it).

RIEPILOGO DELLE SCADENZE AMBIENTALI

Adempimento ambientale	Aziende interessate	Scadenza
Denuncia delle acque prelevate (pozzi o derivazioni)	Ditte con derivazioni di acque autorizzate	Prorogata al 30/09/20
Bilancio di massa dei solventi (COV)	Aziende soggette alle prescrizioni di legge per l'uso di solventi	Prorogata al 31/10/20
Compilazione applicativo AIDA	Aziende in regime di AIA	Prorogata al 31/10/20
Pagamento canoni demaniali	Titolari di concessione su beni del demanio e utenze di acqua pubblica	Prorogata al 30/09/20
Comunicazione pneumatici immessi sul mercato del ricambio nel 2019	Produttori e/o importatori di pneumatici	Prorogata al 15/09/20
Compilazione secondo trimestre applicativo ORSO per il 2020	Impianti autorizzati alla gestione rifiuti	30/09/20